



CITTÀ DI CEPAGATTI

Provincia di Pescara

Via Raffaele D'Ortenzio 4 - P.Iva 00221110687- tel. 085/97401 - fax. 085/974100

SEGRETARIO COMUNALE

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 5 del 26.04.2021

OGGETTO :

**Ricorso per denuncia di danno temuto pervenuto al Prot. comunale n. 7643/2021.
Conferimento incarico di rappresentanza e difesa legale del Comune di Cepagatti.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.02.2021, di approvazione del DUP – (documento unico di programmazione) 2021- 2023 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.2021, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il Decreto Sindacale n° 01 Prot. n. 123 del 04.01.2021 con il quale la scrivente viene nominata Responsabile del Servizio 1° Affari generali;

ATTESA la competenza della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

DATO ATTO che, ai sensi dell' articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

PREMESSO che :

- in data 02.04.2021 al protocollo comunale n. 7643 perveniva a questo Comune Ricorso per denuncia di danno temuto ex artt. 688 c.p.c. e 1172 c.c. al Tribunale di Pescara con il quale il ricorrente, per il tramite del proprio legale, chiede "...che l' Ill.mo Tribunale adito, ai sensi degli artt. 688 e 669 sexies c.p.c. e 1172 c.c., previa comparizione delle parti, voglia emettere i provvedimenti idonei, disponendo in particolare l'esecuzione immediata di tutti gli interventi necessari ad eliminare le infiltrazioni di acqua provenienti dal terreno di proprietà del Comune di Cepagatti, al fine di provvedere allo sbancamento del terreno così come indicato nella documentazione fotografica, nonché la predisposizione di tutte le cautele idonee per la rimessione in pristino, disponendo idonea garanzia per i danni subiti e subendi dal Sig. Con vittoria di spese e competenze di giudizio...";
- l'udienza per la comparizione delle parti risulta già fissata al 12.05.2021 con termine fino a cinque giorni prima per il deposito telematico delle note di trattazione scritta;

VISTE:

- la nota Prot. n. 7955 del 07.04.2021 con la quale il Responsabile del Servizio Contenzioso – Segretario Comunale, nel rappresentare quanto sopra riferito, chiedeva al Servizio 5° Manutenzioni di effettuare una disamina dei fatti riportati nel ricorso e di comunicare la sussistenza di elementi che rendano opportuno/necessario per il Comune di Cepagatti costituirsi ed esplicitare difese/controdeduzioni nel giudizio intentato, chiedendo altresì di verificare la possibilità di attivare la copertura assicurativa a valere sulla polizza RCT/O stipulata dal Comune, aprendo il relativo sinistro, e di beneficiare, in tal caso, dell'assistenza legale a carico della compagnia fornitrice della

- polizza stessa;
- la nota Prot. n. 8128 del 09.04.2021 con la quale il Responsabile del Servizio 5° ha trasmesso al Broker comunale Mediass spa il ricorso di cui sopra ai fini dell'apertura del sinistro;
 - la nota di risposta al Servizio Contenzioso Prot. n. 8920 del 19.04.2021 a firma del medesimo Responsabile del Servizio 5°, nella quale, dopo ampia disamina della fattispecie dedotta in giudizio, si rappresenta l'opportunità della costituzione in giudizio;

ATTESO che con comunicazione pec pervenuta al protocollo comunale n. 9079 del 21.04.2021 Mediass Spa trasmette la missiva con la quale la Compagnia assicurativa, nel confermare la corretta apertura della posizione, informa della propria volontà di non assumere la gestione diretta della lite, e suggerisce pertanto di provvedere alla costituzione in giudizio con legale incaricato dall'ente e alla contestuale chiamata in giudizio dell'assicurazione la quale, ad ogni buon conto, resta obbligata al pagamento dell'eventuale risarcimento cui il Giudicante riterrà eventualmente di condannare il Comune;

VALUTATO pertanto, da parte di questa Amministrazione Comunale, che sussistano fondate ragioni per resistere in giudizio al fine di difendere i propri interessi;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 23.04.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è autorizzato il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, a conferire incarico legale per resistere al predetto atto di citazione innanzi il Tribunale di Pescara, onde tutelare i diritti e gli interessi del Comune di Cepagatti, avendo cura di segnalare all'incaricando legale la necessità di procedere alla chiamata in giudizio dell'assicurazione, come raccomandata dal Broker;

CONSIDERATO che il Comune di Cepagatti non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità idonee a sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento all'esterno degli incarichi legali a professionisti del libero foro;

CONSIDERATO che l'affidamento concerne una singola rappresentanza legale in un procedimento giudiziario che si celebra dinanzi a organi giurisdizionali;

RICHIAMATO l'articolo 17 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che testualmente prevede:

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e concessioni di servizi [...]

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni:

[...]

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato Membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

[...]

ATTESO che l'articolo 4 dello stesso Codice dei contratti, contempla comunque, per i contratti pubblici esclusi, una tutela minima direttamente declinata dall'articolo 97 della Costituzione e dai principi dell'azione amministrativa. La disposizione in esame prevede espressamente che:

“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;

VISTE le Linee Guida ANAC n° 12 relative all'affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n° 264 del 13/11/2018;

CONSIDERATO che nelle predette Linee guida il paragrafo 3 è dedicato alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali e che le suddette linee guida stabiliscono che *“rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del codice dei contratti pubblici la*

costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'Amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale . In tal modo, infatti, l'Amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di una maggiore celerità dell'azione amministrativa”;

CONSIDERATO che il Comune di Cepagatti dispone di una short list di avvocati, appositamente costituita;

VISTO inoltre il punto 3.1.4.1 delle succitate Linee Guida nella parte in cui prevede, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali, e in particolare nei casi di consequenzialità o complementarietà con altri incarichi attinenti la medesima materia oggetto dell'affidamento o per ragioni di urgenza, la possibilità dell'incarico diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui al citato art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/2019;

ATTESO che:

- solo in data 21.04.2021 il broker, nel comunicare che la compagnia assicuratrice del Comune non intendeva assumere la gestione diretta della lite, ha suggerito di provvedere alla costituzione in giudizio con legale incaricato dall'ente e alla contestuale chiamata in giudizio dell'assicurazione la quale, ad ogni buon conto, resta obbligata al pagamento dell'eventuale risarcimento cui il Giudicante riterrà eventualmente di condannare il Comune;
- l'udienza risulta fissata al prossimo 12.05.2021 con obbligo di costituzione entro i dieci giorni precedenti e dunque entro il 02.05.2021;
- la Giunta Comunale ha potuto deliberare la costituzione in giudizio alla prima seduta utile successiva del 23.04.2021;
- lo scrivente Ufficio, in considerazione dei tempi ristrettissimi per la costituzione e comunque della necessità di consentire all'incaricato legale lo studio della controversia ai fini della predisposizione della miglior difesa dell'ente, che presuppone necessariamente l'accesso al fascicolo di causa, non disponendo pertanto dei termini usuali per la richiesta di più preventivi, ha contattato direttamente nella stessa giornata del 23.04.2021, subito dopo la seduta giunta, l'Avv. Rapattoni Walter, del Foro di Pescara, in ragione dell'esperienza maturata in passato per aver seguito per conto del Comune diverse procedure contenziose in materia di risarcimento danni da responsabilità civile;
- ricorre quindi un caso di urgenza da fronteggiarsi necessariamente con l'affidamento diretto ad un professionista determinato;

RITENUTO inoltre che l'affidamento dell'incarico in argomento allo stesso Avv. Rapattoni con studio legale in Pescara, Via Teramo n. 1, garantisca la massima economicità, sia in termini di costo che di tempi ed efficacia dalla procedura;

VISTA la nota del 26.04.2021, registrata al protocollo generale dell'Ente al n° 9377 in pari data, con la quale lo stesso Avv. Rapattoni ha comunicato la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico in argomento per l'importo di €3.146,00 oltre spese generali 15% e cassa avvocati, per un totale di €3.762,62;

PRECISATO che l'importo predetto dovrà intendersi quale spesa massima comprensiva degli accessori di legge e delle spese vive, a finanziamento della intera prestazione professionale;

ACCERTATA la congruità e l'equità del compenso richiesto dall'Avv. Rapattoni, in linea con i parametri fissati nel decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, come modificato ad opera del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37, in quanto contenuto nel minimo di tariffa per le cause di valore indeterminato a bassa complessità;

RITENUTO, pertanto, di dover conferire all' Avv. Rapattoni Walter l'incarico di patrocinio legale per la rappresentanza e la difesa dell'Ente in giudizio nella causa *de qua*

RILEVATO che il citato professionista ha reso apposita dichiarazione relativa alla insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016, pervenuta al medesimo protocollo comunale n. 9377 del 26.04.2021;

DATO ATTO che:

- in data odierna il servizio Smart cig sul sito dell'Anac, nonostante i ripetuti tentativi di accesso, risulta momentaneamente sospeso per manutenzione per cui non è possibile acquisire il Cig;
- il Cig verrà comunque comunicato per iscritto al legale, non appena tornerà operativa la relativa piattaforma dedicata e sarà possibile chiederne il rilascio;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui sopra:

Di conferire all'Avv. Walter Rapattoni, con Studio legale in Pescara Via Teramo n. 10, l'incarico di patrocinio legale per la rappresentanza e difesa legale del Comune di Cepagatti nel giudizio introdotto con il ricorso per denuncia di danno temuto pervenuto al Prot. comunale n. 7643/2021 innanzi il Tribunale di Pescara, meglio specificato in premessa;

Di impegnare, per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 3.762,62, oneri inclusi;

Di imputare la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul cap. 139/10 del Bilancio di previsione c.e.;

Di stipulare con l'Avv. Rapattoni la convenzione di incarico secondo lo schema allegato;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del bilancio di competenza anno 2021;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

1) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

3) Di rendere noto a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dott.ssa Stefania Pica;

4) Di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Di dare atto che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di conflitto di interesse.

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PATTO SUI COMPENSI E/O DI QUOTA LITE PER INCARICO LEGALE

L'anno Duemilaventuno il giorno _____ del mese di Aprile

T R A

il Comune di Cepagatti (di seguito: Comune), C.F. 00221110687 in persona del Segretario generale Dott.ssa Stefania Pica, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in via R. D'Ortenzio n. 4, in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso;

E

l'Avvocato Walter Rapattoni, con studio in Pescara alla Via Teramo n. 10, codice fiscale _____

Premesso:

- che il Comune di Cepagatti deve resistere nel giudizio introdotto avanti il Tribunale di Pescara con ricorso per denuncia di danno temuto pervenuto al protocollo comunale n. 7643 del 02.04.2021;
 - che con deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 23.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva a costituirsi nel giudizio di cui sopra, rimettendo al Segretario generale l'adempimento di conferire l'incarico di patrocinio a un legale e demandando al Sindaco pro tempore di provvedere alla sottoscrizione del mandato *ad litem*;
 - che con Determinazione del Segretario Generale n. ____ del 26.04.2021 si procedeva alla individuazione e nomina dell' avvocato cui affidare l'incarico della difesa nella persona dell'Avv. Walter Rapattoni;
- che con la medesima determinazione si effettuava l'impegno di spesa per euro 3.762,62 al capitolo 139/10 della gestione in conto competenza del bilancio c.e.;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006;

Visto il preventivo presentato a norma del comma 4 art. 9 D.L. n. 1/2012 convertito in legge 27/2012 dal predetto Avvocato, pervenuto al protocollo dell'Ente con il numero 9377/2021 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) Con il presente atto il Comune di Cepagatti conferisce all' Avvocato Walter Rapattoni l'incarico di patrocinare l'Ente e di costituirsi nel giudizio richiamato in premessa;

2) Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012 convertito in legge 27/2012.

In particolare la misura del compenso è stato previamente resa nota al Comune con un preventivo di massima, adeguato all'importanza dell' opera già assunto a prot. n.

9377/2021 e comprensivo del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi. Nessuna altra somma potrà essere riconosciuta al professionista incaricato rispetto a quella stabilita.

3) In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo, salvo che la parte condannata risulti insolvente.

4) Nel caso di difesa affidata di valore non determinabile e non rapportabile, al legale nominato verrà corrisposto il compenso, forfetariamente determinato, già concordato nel richiamato preventivo agli atti dell'Ente.

5) Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. La liquidazione avverrà a saldo in base al preventivo presentato, il cui importo è stato determinato secondo i criteri di cui al punto 2 del presente disciplinare. In considerazione della momentanea sospensione per manutenzione in dta odierna del servizio Smart Cig sul sito dell'Anac, il CIG da riportare sulle fatture sarà comunicato successivamente per iscritto, non appena tornerà operativa la relativa piattaforma dedicata.

6) Il Comune non è tenuto a corrispondere alcun acconto.

7) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

8) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.

9) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con

l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

10) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

11) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) .

12) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

13) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

14) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

15) Il legale si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cepagatti;

16) Il legale si obbliga a comunicare al responsabile dell'anticorruzione dell'Ente ogni situazione prevista dalla L. 190/2012 nella quale dovesse venire a trovarsi.

17) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

18) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

PER IL COMUNE DI CEPAGATTI

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3) e 4).

PER IL COMUNE DI CEPAGATTI

IL PROFESSIONISTA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to. PICA STEFANIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PICA STEFANIA

Data visto 26/04/2021

**N. 5 DEL 26.04.2021 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI DELLE DETERMINAZIONI DEL
SEGRETARIO COMUNALE.**

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.lgs 267/2000

Cepagatti, li 26/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to **Dott.ssa Maria Teresa Morelli**

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cepagatti, li 27.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PICA STEFANIA